



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

**Via Cap. D. Canducci, 15 - 00048 NETTUNO
(RM)**

Tel. e Fax 06.98.51.781

e-mail: RMIC8D1006@istruzione.it PEC:

RMIC8D1006@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icnettuno2.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO II
C.F. 97713030589 C.M. RMIC8D1006

AA8BCF5 - II Istituto Comprensivo Nettuno
ricerca001911/U del 16/03/2022 13:37



AMBITO 16

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 17,00 nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo Nettuno II di Nettuno viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto per l'a.s. 2021/2022:

Sono presenti per la stipula del Contratto d'Istituto:

a. per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ida Balzano (in presenza)

b. per la RSU d'Istituto:

Sig. Antonio Tavano (in presenza)

Ins. Armenia Bruno (a distanza)

Ins. Ramona Bica (a distanza)

c. per le OO.SS. firmatarie:

FLC/CGIL Sig. Valter Conte (a distanza)

CISL SCUOLA sig. Domenico Savino (a distanza)

UIL SCUOLA RUA Sig. Salvatore Miglietta e sig.ra Albertina Pagliarelli (a distanza)

SNALS-CONFALS sig.ra Rosa Maria Alessio (a distanza)

GILDA UNAMS Sig. Ernesto Flamini (a distanza)

LE PARTI

VISTO il CCNL 2016-2018;

VISTO il CCNL 2006-2009 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Contratto d'Istituto 2018/2021;

VISTO l'art.7 comma 3 del CCNL 2016/18;

Ida Balzano
Antonio Tavano
Armenia Bruno
Ramona Bica
Valter Conte
Domenico Savino
Salvatore Miglietta
Albertina Pagliarelli
Rosa Maria Alessio
Ernesto Flamini

VALUTATA l'esigenza di apportare modifiche al contratto d'Istituto vigente;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
VISTO il Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti;
VISTE le materie di contrattazione dell'art.22 comma 4 lettera c del CCNL 2016-2018 (c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9) per le quali è stata fornita l'informativa;
VISTA la delibera relativa all'individuazione delle Funzioni Strumentali;
VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte del Consiglio d'Istituto e sugli aspetti organizzativi inerente l'Istituzione scolastica riguardante il personale docente educativo e ATA;
VISTE le risorse della scuola disponibili per l'a.s. 2021/2022 sul Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2021/22 comprensive dei residui del precedente esercizio, le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari destinate alla remunerazione del personale e per la formazione del personale;
VISTA la L.160/2019 art.1 comma 249 sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'art.1 comma 126 della L.107/2015 che possono essere usate dalla contrattazione integrativa senza ulteriore vincolo di destinazione;
VISTO il Piano di organizzazione e funzionamento dei servizi generali ed amministrativi proposto dal DSGA al Personale ATA;
VISTO l'organico di diritto e di fatto del personale docente ed A.T.A. per l'a.s. in corso determinato dall'Ufficio VI – Ambito Territoriale della Provincia di Roma;

STIPULANO QUANTO SEGUE:

PARTE COMUNE

ART. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A. della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto 2021/2022, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti economici e giuridici dall'inizio dell'anno scolastico e cesserà i suoi effetti il 31/08/2022 senza bisogno di ulteriore comunicazione di disdetta da nessuna delle parti; resterà in vigore provvisoriamente solo per le parti necessarie all'avvio dell'anno scolastico e fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo d'istituto.
3. Le parti concordano che dal 01/09/2022 le materie oggetto di confronto di cui all'art. 22 comma 8 lettere b1-b2-b3-b4 saranno oggetto di confronto secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 2016/2018 area istruzione e ricerca;
4. Si intendono validi gli incarichi finora attribuiti come da organigramma di istituto 2021/2022.
5. Per quanto non previsto dal presente Contratto d'Istituto, si fa riferimento alle disposizioni contrattuali del CCNL 2016-2018 istruzione e ricerca ed in particolare anche all'art.2 comma 10 dello stesso e ai contratti o accordi integrativi regionali;
6. Il presente contratto può essere oggetto di interpretazione autentica con le modalità e i tempi previsti dall'art. 3 del CCNL 2016-2018 istruzione e ricerca. La convocazione delle parti avverrà entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta;
7. Il presente contratto può essere oggetto di modifiche. La richiesta può essere presentata da una delle parti e la procedura deve concludersi entro 15 giorni dall'invio della richiesta.

ART. 2

Relazioni Sindacali (C5 art. 22 comma 4 CCNL 2016/18)

1. Le relazioni sindacali presso le istituzioni scolastiche si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a. Partecipazione;
 - b. Contrattazione integrativa e interpretazione autentica.
2. La partecipazione si articola, a sua volta, in:
 - a. Informazione;
 - b. Confronto;

Handwritten notes and signatures on the right margin:
P...
...
...
2

- c. Organismi paritetici di partecipazione.
3. A livello d'istituzione scolastica ed educativa le materie oggetto di informazione, confronto e contrattazione integrativa sono quelle previste dall'art. 22 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18.

ART. 3

Informazione (C5 art. 22 comma 4 CCNL 2016/18)

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sia previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
3. L'informazione è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e all'avvio delle relazioni sindacali.

ART. 4

Confronto (art.6 e art.22 comma 8 lett. b CCNL 2016/18)

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

1. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione.
3. Le RSU e le OO.SS., a seguito della trasmissione, possono richiedere, anche singolarmente, l'attivazione del confronto entro 5 giorni dall'informazione. Anche l'Amministrazione può richiedere, contestualmente all'invio dell'informazione, l'attivazione del confronto.
4. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni.
5. Il verbale di confronto viene allegato al contratto decentrato di istituto (**Allegato 1**).

ART. 5

Criteria e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (C5 art.22 comma 4 CCNL 2016/18)

1. La contrattazione d'Istituto si apre entro il 15 settembre di ogni anno. La contrattazione dovrà concludersi entro il 30 novembre salvo eventuali particolari impedimenti che ne rendessero necessario lo slittamento da concordare tra le parti.
2. Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'Istituto i componenti la RSU e/o le OO.SS., se lo riterranno necessario, disporranno del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo.
3. Durante ogni seduta sarà possibile redigere e sottoscrivere apposito verbale e sarà definita concordemente la data della riunione successiva.
4. Quando definitivamente approvato, il Dirigente Scolastico provvede all'inserimento all'albo on line dell'istituzione scolastica di copia integrale del presente contratto e di eventuali ulteriori accordi e intese siglate.
 - a. La RSU provvede all'affissione dell'accordo siglato nella propria bacheca e nell'Albo RSU on line.
5. *Nel quadro della trasparenza dell'attività pubblica, i materiali di interesse sindacale sono pubblicati sulla sezione Bacheca Sindacale del sito della scuola, su richiesta della RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCNL.*
6. *Ogni documento inserito nella Bacheca Sindacale deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.*

3



Handwritten signature and scribbles on the right margin of the page.

7. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

A. Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. I componenti della RSU e delle OO.SS. possono fare richiesta di accesso a tutti gli atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto e di informazione e di verifica in tutte le sue fasi.
2. Il rilascio di tali atti avviene senza oneri economici al momento della richiesta e di norma non oltre 10 giorni dalla stessa.
3. I componenti della RSU hanno diritto per svolgere la loro attività, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso dei locali e delle seguenti attrezzature:
fotocopiatrice;
computer con accesso a internet;
4. La RSU, senza ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola, ha diritto a svolgere la propria attività nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la propria attività.

B. Diritto di sciopero

1. Il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146/90 e per il comparto scuola in modo specifico dall'Accordo integrativo nazionale sottoscritto al MIUR in data 8.10.1999 e allegato al CCNL della scuola 1998-2001;
2. Si applica quanto siglato nel Protocollo di Intesa per l'individuazione dei contingenti di Personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero stipulato in data 8/2/2021 (**Allegato 2**) tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca, considerato l'articolo 3, comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021.

ART. 6

Assemblea in orario di lavoro (C5 art.22 comma 4 CCNL 2016/18)

1. Le assemblee sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4.12.2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4.12.2017;
 - c. dalla RSU congiuntamente con una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto ai sensi dell'art. 4 del CCNQ del 4.12.2017.
2. La comunicazione al personale dell'assemblea sindacale avverrà nelle successive 48 ore dalla ricezione della convocazione, utilizzando le stesse modalità con le quali vengono trasmesse al personale tutte le altre comunicazioni interne.
3. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
4. Qualora non si darà luogo all'interruzione delle lezioni all'interno dell'istituto e/o del plesso e l'assemblea vedrà l'adesione di tutto il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso dell'edificio con 1 unità di personale ausiliario (in sede centrale andrà assicurato anche il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario ed eventualmente n.1 di unità personale amministrativo saranno addette ai servizi minimi). La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi per le assemblee del personale viene effettuata dal D.S. tenendo conto della disponibilità degli interessati e se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico a partire da una lettera estratta per ciascun anno scolastico.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 23 del CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018.

ART. 7

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (C1 art.22 comma 4 del CCNL 2016/18)

1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali (comprese palestre, mense, laboratori) e degli edifici assegnati all'Istituzione Scolastica sono a carico dell'Amministrazione Locale proprietaria degli Immobili. Tali obblighi si intendono assolti da parte del Dirigente Scolastico con la sua richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente.
2. Se i rischi concernono le attrezzature, le macchine, le apparecchiature e gli utensili che rientrano sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il Dirigente Scolastico interviene sulla prevenzione del rischio, su cui non è intervenuto l'Ente Locale, attraverso modalità organizzative per la messa in sicurezza del personale e degli studenti.
4. Il Dirigente Scolastico fornisce ad ogni lavoratore neoassunto o trasferitosi da altra istituzione scolastica un'adeguata informazione sui rischi per la salute, fornendo, inoltre:
 - organigramma del personale del sistema di gestione della sicurezza;
 - informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
 - informazione e formazione sull'uso corretto di attrezzature e impianti e dei sistemi e mezzi di protezione e prevenzione.
5. Il Dirigente Scolastico esplica la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme di sicurezza dettate dalla tutela dell'integrità dei lavoratori e nomina, previa consultazione con l'RLS, le figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili). Il numero delle figure sensibili è in relazione alla dimensione /complessità della Scuola.
6. Criteri di scelta delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all'emergenza:
 - lavoratori disponibili in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative e già formati;
 - in mancanza di disponibilità, dopo consultazione con RLS, sarà il Ds a procedere con la designazione, prioritariamente tra il personale formato, il cui rifiuto sarà possibile solo per giustificato motivo.
7. Il Dirigente Scolastico assicurerà la formazione specifica e l'aggiornamento annuale in materia di Salute e Sicurezza a tutte le figure sensibili, agli addetti all'emergenza e all' RLS, secondo le normative vigenti nonché la predisposizione del Piano di gestione delle Emergenze che conterrà almeno il Piano della lotta antincendio, il Piano di evacuazione (D.M. 26/8/92 e 10/3/98) e il Piano di primo soccorso (art. 45 D. Lgs. 81/08 e s.m.i) con la previsione di almeno due prove pratiche di simulazione dell'emergenza nel corso di ogni anno scolastico.
8. Il Dirigente Scolastico comunicherà al RLS il numero di persone (fornito dall'Ente Locale o dal RSPP) che possono essere contemporaneamente presenti in ogni locale, aula o laboratorio. Tale parametro sarà utilizzato sia nell'ambito dell'applicazione delle norme di sicurezza che nei criteri di formazione delle classi e di determinazione dell'organico d'istituto.
9. Nel caso di superamento duraturo del massimo affollamento per aula e/o laboratorio, stabilito dalle norme vigenti, il Dirigente Scolastico comunica all'RLS, con apposita dichiarazione scritta, il numero delle persone previste e allega tale dichiarazione al DVR. La stessa dichiarazione deve essere consegnata alla RSU in sede di informazione preventiva su "Formazione classi e organici".
10. Nel caso in cui, per garantire l'obbligo di vigilanza sui minori, si renda indispensabile l'affidamento di alunni di altre classi ad un docente già impegnato con gli alunni della sua classe, questo avverrà nel rispetto delle procedure previste per la tutela della sicurezza. Avendo presente quanto segue:
 - a. si dovrà rispettare quanto indicato nel precedente comma 8;
 - b. si dovrà consegnare l'elenco degli alunni affidati al docente, la durata dell'affidamento e consegnata, come disposizione di servizio, al docente affidatario che provvederà alla registrazione sui documenti di classe.

- c. il docente individuato come affidatario, in assenza delle condizioni previste alle lettere a e b, può avvalersi del diritto di rimostranza ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 - *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

11. Informazione e formazione:

- a. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione del livello generale di informazione e formazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e di quanti ad essi equiparati, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm., al Documento di Valutazione dei Rischi della scuola, e, conseguentemente, programma l'informazione e la formazione dei lavoratori, dopo consultazione dell'RLS e della RSU congiuntamente, anche sulla base del Piano di Lavoro presentato dal DSGA.
- b. L'informazione avviene durante l'orario di lavoro con calendarizzazione degli incontri e preavviso di 7 gg e può essere effettuata disgiuntamente tra docenti e personale ATA.
- c. I lavoratori non possono rifiutarsi di partecipare alle iniziative di informazione e formazione organizzate dalla scuola (*ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni*).
- d. I lavoratori, che possono documentare di aver seguito negli ultimi 3 anni, corsi di formazione con gli stessi contenuti, presso questa o altra istituzione scolastica, sono esentati, a domanda, da detta formazione.
- e. La partecipazione ai corsi di formazione deve risultare da specifico attestato e essere conservato a cura del DS nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasferimento al lavoratore verrà rilasciata, su richiesta, copia di detto attestato.

12. I lavoratori sono tenuti alla più stretta osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della sicurezza e della protezione collettiva e individuale, alla corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza e all'uso appropriato dei dispositivi di protezione.

Devono, inoltre evitare di esporsi a situazioni di evidente pericolo, mantenendo un atteggiamento prudente di fronte evenienze impreviste. Altresì devono segnalare immediatamente alle figure predisposte alla sicurezza qualsiasi situazione causa di rischio da loro osservata.

13. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

- a. La designazione del RLS è di competenza dei lavoratori. Viene designato prioritariamente dalle RSU al loro interno, altrimenti, in assenza di RSU o di RSU disponibili, attraverso una specifica assemblea sindacale richiesta dai lavoratori e convocata dalle RSU o dalle OO.SS. rappresentative.
- b. La nomina va comunicata formalmente al DS da parte della RSU se designato al suo interno o dall'assemblea se eletto tra i lavoratori.
- c. Il Dirigente Scolastico fornisce all'RLS le informazioni e la documentazione inerenti la valutazione dei rischi (sostanze, preparati, macchine, impianti, ambienti di lavoro, organizzazione del lavoro), le relative misure di prevenzione, gli infortuni e tutte le misure provenienti dai servizi di vigilanza. Queste ultime vengono consegnate all'RLS entro cinque giorni dalla data di ricevimento.
- d. L'RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
- e. L'RLS ha diritto a 40 ore di permesso retribuito per svolgere la sua attività. La comunicazione dell'utilizzo delle ore di permesso va fatta per iscritto al dirigente scolastico almeno 2 giorni prima della data prescelta.
- f. L'RLS in particolare:
- promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di sicurezza a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - avverte il dirigente scolastico di eventuali rischi individuati;
 - formula osservazioni in occasione delle visite degli organi di vigilanza e della proprietà;
 - ricorre alle autorità competenti (Asl, VV.FF, ecc...) nel caso di gravi violazioni del "Testo Unico" sulla sicurezza;
 - partecipa alla contrattazione quando all'odg vi sono argomenti di sua competenza (art 73 del CCNL Scuola 2006/2009).

Sollecita la Riunione Periodica se non viene indetta dal DS o dal RSPP entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico secondo l'Art. 35. della L. 81/08 che prevede che nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano

14. Per la prevenzione dello stress da lavoro correlato e fenomeni di burn-out, l'art.28 del D. Lgs.81/2008 prevede che la valutazione dei rischi comprenda anche il rischio di stress da lavoro correlato, esperita la necessaria fase di confronto. Le misure necessarie a garantire la tutela psicofisica dei lavoratori sono indicate nel confronto tra RSU e OO.SS. firmatarie e DS da attuarsi ai sensi dell'art. 22 comma 8 b4 del CCNL 2016/18.

Per la prevenzione dello stress da lavoro correlato e fenomeni di Burn-out, l'articolo 28 del Dlgs 81/08, prevede che la valutazione dei rischi comprenda anche il rischio di stress da lavoro correlato. Le misure necessarie a garantire la tutela psicofisica dei lavoratori sono monitorate costantemente dalla rsu, dalle O.O.S.S. firmatarie e dal DS, ai sensi dell'articolo 22, comma 8 b4 del CCNL 16/18.

PARTE ECONOMICA

ART. 8

Risorse economiche a disposizione della Scuola

1. Le risorse a disposizione della scuola, rientranti nei finanziamenti previsti da norme contrattuali e di legge, sono le seguenti:


Risorse per Miglioramento offerta formativa:

- il Fondo dell'Istituzione Scolastica;
- risorse relative alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- le risorse destinate alle Funzioni Strumentali all'offerta formativa,
- le risorse destinate agli Incarichi Specifici;
- le risorse destinate alla sostituzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- ore eccedenti per i docenti di Educazione Fisica per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- valorizzazione del personale;
- economie anni precedenti;

Altre Risorse:

- Piano Nazionale Digitale;
 - Legge n. 440/1997;
 - Progetti Nazionali e Comunitari (PON, ecc.);
 - Fondi destinati alla formazione del personale docente e ATA;
 - Contributi provenienti da EE.LL.;
 - Contributi da privati (genitori e volontari) finalizzati alla remunerazione del personale interno.
2. Tutte le risorse economiche utilizzate dalla scuola per la retribuzione del personale docente e ATA per lo svolgimento delle attività aggiuntive previste dai profili professionali sono materia di contrattazione decentrata d'Istituto definite nel presente contratto oppure in apposite sequenze contrattuali.
- Le risorse sono indicate nella tabella allegata (**Allegato 3**) al presente Contratto Integrativo.

Albino



ART. 9

Criteria per l'individuazione del personale docente e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con le risorse previste nell'art. 8 del presente contratto, comprese le risorse destinate per le aree a rischio e a forte processo immigratorio

Docenti:

1. Il D.S. individua il personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS, secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a. dichiarata disponibilità;
 - b. competenze documentate o autocertificate, in relazione alle attività da svolgere *(solo nel caso di eventuale richiesta formale da parte dell'Amm.ne)*.
 - c. anzianità risultante dalla graduatoria d'istituto;
 - d. cumulabilità di più incarichi, fino a un massimo di 3 attività, e euro 3.500 escluse le attività aggiuntive di insegnamento.
2. Qualora risultino attività programmate e non richieste da altro personale, queste possono essere assegnate anche a coloro che hanno raggiunto il limite previsto al punto 1-d del presente articolo e con gli stessi criteri in esso contenuti.
3. L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica è compensato in modo orario o forfetario ove previsto.
Tale indicazione deve essere riportata nella relativa lettera di incarico, tempestivamente consegnata al lavoratore.
4. Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate e verificate formalmente dall'amministrazione che ne darà conto nel corso della programmata verifica successiva tra DS e parte sindacale al termine dell'anno scolastico.
5. Nell'affidamento dell'incarico aggiuntivo, da effettuare dopo la stipula del contratto decentrato, saranno indicate:
 - a. la delibera del collegio docenti;
 - b. il numero di ore da retribuire o il compenso forfetario;
 - c. la tipologia dell'attività (attività funzionali o di insegnamento);
 - d. le mansioni affidate.
6. Copia riassuntiva, delle attività programmate, dei nominativi del personale coinvolto nelle attività e delle retribuzioni previste, verrà consegnata in sede di verifica iniziale con le parti sindacali (dopo la firma del contratto e prima dell'avvio delle attività stesse).

ATA:

1. l'accesso alle attività aggiuntive intensive ed estensive (oltre l'orario di servizio) da compensare con il FIS, è consentito fino a un massimo di 3 attività con i seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a. richiesta dell'interessato;
 - b. competenze certificate o autocertificate per svolgere l'attività come da richiesta dell'amministrazione;
 - c. a parità di condizioni prevale la graduatoria d'istituto;
2. Le attività aggiuntive estensive sono autorizzate dal D. S.. Il recupero delle attività estensive non retribuite avviene nel medesimo a. s. e non oltre 3 mesi dall'inizio dell'a. s. successivo per il personale a tempo indeterminato, entro il periodo della nomina per il personale a tempo determinato, entro il 31 agosto per il personale collocato a riposo dall'a. s. successivo;
3. qualora risultino attività programmate e non richieste da altro personale, queste potranno essere assegnate anche a coloro che hanno raggiunto il limite previsto al punto 1 del presente articolo, applicando i criteri in esso contenuti.
4. Nell'affidamento dell'incarico aggiuntivo, da effettuare dopo la stipula del contratto decentrato, saranno indicate:
 - il numero di ore da retribuire o il compenso forfetario;
 - la tipologia dell'attività (intensiva o estensiva);
 - le mansioni affidate.
5. Copia riassuntiva, delle attività programmate, dei nominativi del personale coinvolto, delle retribuzioni previste o di eventuali recuperi, verrà consegnata in sede di verifica iniziale con le parti sindacali (dopo la firma del contratto e prima dell'avvio delle attività stesse).

I criteri generali di ripartizione delle risorse e dell'individuazione del personale Scuola Progetti Comunitari

- della partecipazione dei progetti comunitari è data informazione preventiva dopo l'approvazione dei bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto;
- l'assegnazione del personale è effettuata con le modalità e/o criteri definiti nel confronto;
- all'assegnazione delle risorse le parti definiranno l'ammontare delle risorse da assegnare al personale coinvolto e alle attività;
- la retribuzione del personale coinvolto per realizzare il progetto è materia di informazione successiva come da art. 27 del presente contratto.

ART. 10

Criteri di Ripartizione Risorse FIS tra Personale Docente e ATA

Tenuto conto della composizione dell'organico del Personale ATA disponibile nell'Istituto e dei carichi di lavoro esistenti e della sequenza storica della reale attribuzione dei fondi ai diversi profili (vedi residui anni precedenti), le risorse del FIS e dei residui indicate, diminuite della quota spettante al D.S.G.A., sono ripartite annualmente al tavolo sindacale, come definito in tabella allegata (**Allegato 3**).

Le attività da retribuire con le risorse del presente contratto integrativo sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative di ricerca e di valutazione previste nel P.T.O.F. e dal Piano delle Attività formulato dal D.S.G.A. ai sensi dell'art. 41 comma 3 del CCNL 2016 /18 e indicate nelle tabelle allegate (**Allegati 4-5-6** per i docenti e **Allegato 7** per gli A.T.A).

ART. 11

Funzioni strumentali al P.T.O.F.

Le Funzioni Strumentali sono individuate nel numero e nelle funzioni (come previsto dall'art. 33 comma 2 del CCNL 2006-2009). Il compenso è quello stabilito nella tabella allegata (**Allegato 5**) da aggiornare annualmente.

Copia della delibera viene inviata alle parti sindacali.

ART. 12

Compensi per i docenti di cui il dirigente si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative (art. 34 e 88 CCNL 2006/09 e art. 28, comma 4 CCNL 16/18)

I compensi per la funzione di collaboratori del DS sono quelli indicati nella tabella allegata (**Allegato 3**).

ART. 13

Valorizzazione professionale e attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità al Personale ATA

1. Ai fini dell'attuazione del PTOF, vengono definiti, nell'ambito del Piano delle attività del personale ATA, gli incarichi di maggiore responsabilità da affidare ai diversi profili professionali ai sensi degli artt. 47 e 50 del CCNL.
2. L'assegnazione del personale agli incarichi individuati avverrà con i seguenti criteri:

Assistenti Amministrativi - Titolari della seconda e prima posizione economica

1. Disponibilità dell'interessato a svolgere l'incarico
2. Il titolare della seconda posizione precede nella scelta
3. Posizione nella rispettiva graduatoria provinciale

Collaboratori Scolastici - Titolari della prima posizione economica

1. Disponibilità dell'interessato a svolgere l'incarico
2. Posizione nella graduatoria provinciale

Assistenti Amministrativi – Collaboratori Scolastici Art. 47 CCNL

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

1. Disponibilità dell'interessato a svolgere l'incarico
2. Titoli specifici attinenti all'incarico
3. Rotazione a parità di quanto indicato nel punto 2
4. Graduatoria di Istituto ad esclusione delle esigenze di famiglie

Gli incarichi da assegnare sono quelli previsti nel piano attività.

Art. 14

Compensi per le attività di Educazione Fisica (art. 87 del CCNL solo scuola secondaria)

Le attività d'insegnamento previste dal progetto approvato dal Collegio dei Docenti sono corrisposte ai docenti coinvolti come indicato nell'art. 87 comma 2 del CCNL per le ore effettivamente prestate. Tale compenso è finanziato con risorse specifiche indicate nelle tabelle economiche allegate al contratto.

ART. 15

I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art.1, comma 127, della legge n.107/2015 (C4 art. 22 comma 4 del CCNL 2016/18)

Le somme destinate all'erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione sono destinate a tutto il personale dell'Istituzione scolastica, si sommano a quelle del FIS. L'incarico assegnato si cumula con quanto indicato. Partecipano al "bonus" tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato che fanno parte dell'organico dell'Istituto del corrente anno scolastico.

Art. 16

Criteri per la sostituzione del personale docente assente (utilizzo delle risorse delle ore eccedenti)

1. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, sono assegnate dal D.S. o dai suoi delegati per coprire dal primo giorno le assenze giornaliere che non è possibile coprire con la nomina del supplente.
2. La loro assegnazione in assenza dei criteri del collegio dei docenti può essere effettuata *prioritariamente* con:

- docenti della stessa classe;
- docenti della stessa materia (scuola secondaria);
- docente disponibile con retribuzione aggiuntiva da inserire nel quadro orario.
- altri docenti disponibili.

ART. 17

Modalità di sostituzione del personale docente assente

1. In caso di assenza temporanea di un docente, il Dirigente Scolastico, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, provvederà alla sostituzione del docente attivando tutte le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Al fine di estendere la possibilità di sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio nella scuola si prevedono le seguenti opzioni:
 - a. Ogni docente ha la facoltà di mettere a disposizione fino a sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti il suo orario d'obbligo. Dette ore saranno ricompensate solo in caso di effettiva prestazione.
 - b. Ogni docente può chiedere al Dirigente Scolastico di scambiare le ore di lezione proprie con quelle di un altro docente, a condizione che lo scambio sia pareggiato in un lasso di tempo non superiore ai quindici giorni.

3. Prioritariamente il Dirigente utilizzerà il personale Docente che si troverà nelle seguenti condizioni e secondo il seguente ordine:
 - a. docente in servizio per orario cattedra ma impegnato con un numero di ore settimanali inferiore, individuato nell'ordine:
 - quale docente della medesima classe a disposizione in quell'ora;
 - quale docente della medesima materia a disposizione in quell'ora.
 - b. docente che deve recuperare permessi brevi;
 - c. docente che nelle proprie ore di lezione non ha la classe presente a scuola;
 - d. docente che si è dichiarato disponibile alla sostituzione in orario aggiuntivo secondo quanto previsto dall'articolo seguente;
 - e. Docente che si è dichiarato disponibile alla sostituzione in orario aggiuntivo con la retribuzione prevista per le ore eccedenti.
4. Esaurite tutte le possibilità di sostituzione del docente assente con personale in servizio nell' Istituto, si provvederà alla nomina di personale supplente nel caso di assenza del titolare.
5. Nei casi non altrimenti risolvibili, di fronte all'impossibilità di sostituire l'insegnante assente con altro docente in servizio nella scuola o attraverso convocazione di un docente supplente si applicheranno le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro richiamate nell'art. 8 del presente contratto.

ART. 18 **Banca Ore**

Per docenti si istituisce la "Banca Ore" come modalità di gestione flessibile delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque causa, escluso lo sciopero. Consiste nell'accantonamento, su un "conto" individuale, di un numero di ore di prestazione lavorativa, consensualmente prestata dal docente che può essere successivamente utilizzata per la fruizione di permessi. Quando un docente si trova "a credito" nella Banca Ore può chiedere di recuperarle, nel corso dell'anno, con permessi e/o con riposi compensativi, preventivamente concordati con il Responsabile di Plesso ed autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un Suo collaboratore, purché compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio della scuola.

L'adesione alla Banca Ore è volontaria e non sostituisce ma si aggiunge al sistema della prestazione straordinaria per la sostituzione dei docenti finanziato con i fondi disponibili, al fine di una migliore organizzazione del lavoro e consentire economie di risorse finanziarie. Possono accedere alla Banca i docenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

La fruizione delle ore accantonate può avvenire solo a seguito di regolare richiesta scritta da avanzare con almeno 48 ore di anticipo e deve tenere conto delle esigenze organizzative della scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica che la scuola ha predisposto ed essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. Il calcolo delle ore a debito e credito viene tenuto dai Responsabili di Plesso ma sarà cura del docente indicare le ore da recuperare nel momento della richiesta di fruizione del permesso:

- i docenti della scuola dell'infanzia potranno fruirne come giorni di riposo nei periodi ad orario ridotto (giugno o altri periodi che prevedano la riduzione oraria senza refezione per motivi straordinari) o al posto di ore funzionali o in altri periodi in cui sia comunque possibile la sostituzione con risorse interne;
- i docenti della scuola della scuola primaria potranno fruirne come giorni di riposo nei periodi ad orario ridotto (giugno o altri periodi che prevedano la riduzione oraria senza refezione per motivi straordinari) o al posto di ore funzionali o in altri periodi in cui sia comunque possibile la sostituzione con risorse interne;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado potranno fruirne in tutti i periodi non interessati da prove nazionali o al posto di ore funzionali o in altri periodi in cui sia comunque possibile la sostituzione con risorse interne.

Tutti i conti delle Banca Ore intestati a ciascun docente saranno azzerati e chiusi alla fine delle lezioni dell'anno scolastico. Al termine di ciascun Anno Scolastico il fondo della Banca delle ore si

azzera prescindendo dall'eventuale credito. Sarà cura del docente con ore a credito chiederne la fruizione. Nel mese di giugno, eventualmente ore non ancora utilizzate potranno essere remunerate come ore eccedenti se il relativo fondo non risulterà esaurito: in caso contrario, dovranno essere fruite nelle modalità sopra indicate oppure sarà riconvocato in tempo utile il tavolo per valutare l'utilizzo di eventuali economie per aumentare il fondo ore eccedenti e retribuire le ore di Banca Ore (massimo 10 per plesso per un totale di 40) eventualmente non ancora recuperate.

Al fine di assicurare la possibilità di recupero a tutti i docenti, i conti delle Banche Ore verranno monitorati mensilmente e, per la scuola primaria e secondaria, il credito esistente alla fine di ogni mese non dovrà superare le 10 ore complessive (non 10 ore a docente ma 10 ore di credito massimo per plesso).

PERSONALE ATA

Art. 19

Sospensione delle attività didattiche e chiusura dell'Istituto nei prefestivi

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, a seguito di specifica delibera del Consiglio d'Istituto che preveda la possibile chiusura dell'Istituto, il Personale ATA può presentare domanda per non prestare servizio nei giorni previsti dalla delibera.

A questo scopo il Personale ATA deve essere messo nelle condizioni di recuperare i giorni di chiusura programmati con specifici rientri pomeridiani legati alle attività dell'istituzione scolastica.

In alternativa a questi rientri il personale ATA può comunque fruire delle ferie, delle festività soppresse, dei permessi retribuiti o del recupero delle ore estensive già maturate.

Art. 20

Criteria per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. (C6 art. 22 comma 4 CCNL 2016-18)

In applicazione dell'art. 22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, il personale ATA potrà far slittare il turno lavorativo nell'arco della giornata assicurando la copertura dell'attività scolastica di propria competenza con altro di eguale qualifica.

Se presta servizio in regime orario di 5 giorni su 6, è consentito al personale il cambio di giorno libero a condizione che, per i servizi amministrativi sia assicurata la presenza di almeno una persona nel settore di competenza; completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h) secondo le modalità previste dal contratto.

Ogni variazione di orario dovrà comunque essere autorizzata preventivamente dal DSGA.

Al personale è concesso per motivi eccezionali, posticipare l'orario di servizio fino a trenta minuti anche nella stessa giornata per un massimo di cinque nel corso dell'anno.

Art.21

Sostituzione colleghi assenti

Per ogni sostituzione di un collega assente verrà attribuito un compenso forfettario pari a un'ora e mezza da conferirsi con nomina scritta, una copia verrà consegnata all'interessato.

ART. 22

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente Scolastico – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo fatta salva la disponibilità dell'interessato.
2. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

ART. 23

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (C9 art. 22 comma 4 CCNL 2016-18)

1. I settori della scuola maggiormente coinvolti nelle innovazioni tecnologiche e di conseguenza da procedure che richiedono particolari competenze a supporto delle attività programmate dalla scuola sono (per esempio):
 - Supporto ai genitori per le procedure di iscrizione on line;
 - Esecuzione di progetti comunitari;
 - Supporto informatico alla predisposizione di materiale utile per le prove di esame;
 - Manutenzione e gestione LIM.
2. I criteri di assegnazione del personale alle attività sono quelli previsti per l'accesso alle attività retribuite con il FIS.
3. Per riconoscere le attività svolte dal personale riportate nei commi precedenti sono destinate le risorse definite nelle tabelle di distribuzione del FIS in funzione degli impegni realmente svolti.
4. In sede di verifica finale tra le parti sulle modalità di applicazione del presente contratto decentrato, il Dirigente Scolastico fornirà adeguata informazione sul personale coinvolto e sui relativi compensi attribuiti come da art. 27.

Art. 24

Assegnazione dei docenti ai plessi (b2 art.22 comma 8 CCNL 2016-18)

La titolarità del personale docente si intende riferita all'intero Istituto Comprensivo. Pertanto, il personale docente è assegnato annualmente ai plessi dell'Istituto dal D.S, fermo restando quanto stabilito riguardo alle precedenze come da CCNI sulla mobilità (L.104/1992).

L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura per tutto l'anno.

I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico precedente.

Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati da docenti già in servizio nella scuola nell'anno precedente, si procede come di seguito, in ordine sequenziale:

- disponibilità espressa;
- copertura posti lingua inglese scuola primaria
- assegnazione di un'unica sede di servizio ai docenti utilizzati su due o più sedi
- della graduatoria d'istituto
- l'assegnazione alle sedi del personale a tempo indeterminato precede quello a tempo determinato.

Art. 25

Assegnazione del personale Ata ai plessi (b2 art.22 comma 8 CCNL 2016-18)

La titolarità del personale Ata, si intende riferita all'intero Istituto Comprensivo. Pertanto, fermo restando quanto stabilito riguardo alle precedenze come da CCNI sulla mobilità (L.104/1992), il personale Ata è assegnato annualmente ai plessi dell'Istituto dal D.S. secondo i seguenti criteri:

1. desiderata
2. disponibilità a svolgere incarichi specifici
3. graduatoria d'istituto
4. L'assegnazione alle sedi del personale a tempo indeterminato precede quello a tempo determinato.

ART. 26

Organizzazione del lavoro del personale docente e ATA in caso di interruzione dell'attività per cause di forza maggiore.

1. I giorni di interruzione del servizio per causa di forza maggiore (elezioni-calamità naturali- disinfestazioni, ecc.) non sono soggetti a recupero e/o ferie.
2. Dovendo assicurare il servizio nei plessi dove eventualmente non è prevista interruzione dell'attività, si stabiliscono i seguenti criteri di utilizzo del personale a seconda dei casi sotto elencati:

A. Personale ATA

FUNZIONAMENTO SEDE CENTRALE E CHIUSURA PLESSI:

1. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: rispetteranno l'orario di servizio previsto;
2. COLLABORATORI SCOLASTICI: per ogni giorno di chiusura e per ogni turno di servizio, i collaboratori scolastici in servizio nei plessi chiusi assicureranno a rotazione la reperibilità per l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti (in numero pari agli assenti) nella sede centrale.

FUNZIONAMENTO PLESSI E CHIUSURA SEDE CENTRALE:

3. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: numero 2 addetti assicureranno il servizio per il tempo necessario all'assolvimento dei compiti inderogabili (ad es. supplenze-protocollo) su due turni: 7.30-12.00 e 12.00-fino al termine delle attività didattiche in uno dei plessi vicini funzionanti. Gli addetti saranno individuati con il criterio della rotazione giornaliera secondo l'anzianità crescente.
4. COLLABORATORI SCOLASTICI: per ogni giorno di chiusura e per ogni turno di servizio, i collaboratori scolastici della sede centrale assicureranno a rotazione la reperibilità per l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti (in numero pari agli assenti) nei plessi funzionanti.

Le richieste di utilizzo devono pervenire agli interessati entro e non oltre le ore 9:30.

B. Personale Docente

Il personale Docente dei plessi chiusi, dello stesso ordine e grado di scuola del personale impegnato nei plessi aperti, deve garantire la propria reperibilità per garantire l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti, secondo il seguente criterio prioritario e sequenziale:

- a. utilizzo prioritario dei docenti interni ai plessi operativi che abbiano dato disponibilità all'effettuazione delle supplenze;
- b. utilizzo dei docenti con ore a recupero maturate nei due mesi antecedenti, tenendo conto per quanto possibile della viciniorità al plesso operativo;
- c. utilizzo dei docenti secondo l'anzianità di servizio crescente, a rotazione giornaliera.

Le richieste di utilizzo devono pervenire agli interessati entro e non oltre le ore 9,30.

ART. 27

Criteria generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento e formazione del personale doc. e ata (art. 22 comma 8, b3 comma 8 del CCNL 2016-18)

Le risorse per la formazione per il personale scolastico sono utilizzate come segue:
80% formazione docenti
20% formazione ATA.

ART. 28

Criteria generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (C8 art.22 comma 4 CCNL 2016-18)

1. La comunicazione al personale Docente e ATA di avvisi, circolari, disposizioni di servizio, ecc. può avvenire solo con una o più tra le seguenti modalità:
 - a. su supporto cartaceo;
 - b. mediante pubblicazione nel sito d'Istituto sezione Circolari;
 - c. a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail del personale @icnettuno2.edu.it;
2. Le comunicazioni genericamente informative (es. iniziative e proposte provenienti da soggetti esterni) non necessitano di riscontro per quanto concerne la presa visione da parte del personale.
3. Le comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica sull'account @icnettuno2.edu.it si intendono lette entro il termine del primo giorno lavorativo successivo all'invio.
4. Le comunicazioni potranno essere pubblicate o inviate alla posta @icnettuno2.edu.it dalla scuola senza limiti orari o giornalieri ma dovranno avvenire di norma con almeno 24 ore lavorative di anticipo, rispetto al momento della loro esecutività. Il dipendente non sarà tenuto alla lettura dei comunicati tra le ore 20,00 e le ore 07,00 dei giorni feriali e nei giorni di riposo (sabato, domenica, festivi e ferie). Solo per occasionali comunicazioni che rivestono un carattere di particolare urgenza, oggettivamente riscontrabile, l'anticipo rispetto al quale la comunicazione assume carattere esecutivo per il personale, può essere portato meno di 24 ore lavorative di effettivo funzionamento della scuola.
5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza legata all'emergenza sanitaria da Covid-19.
6. Qualunque comunicazione, avviso, circolare o altro eventualmente inviata al personale tramite l'utilizzo di altri canali (ad esempio Facebook, Whatsapp, sms o altri social network) non regolamentata dal presente contratto non ha alcun valore prescrittivo per il personale.

ART. 29

Informazione e Verifica del Contratto di Istituto

5. La verifica dell'attuazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del CCNL 2016-2018, avviene con le seguenti procedure:
6. Verifica iniziale attraverso l'informazione alle parti sindacali dei nominativi del personale a cui sono stati attribuiti gli incarichi, in conformità ai criteri definiti per l'accesso per tutte le attività aggiuntive retribuite con compensi accessori. La verifica avviene dopo la stipula del contratto decentrato che regola i criteri di accesso, dopo l'attribuzione dello specifico incarico al personale docente e ATA e prima dell'avvio delle attività;
7. Verifica finale al termine di tutte le attività retribuite relativamente al personale coinvolto e ai relativi compensi accessori attribuiti.
8. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
9. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente, nei due momenti di verifica previsti, in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio da assegnare e successivamente da liquidare al personale sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
10. Ai sensi della Legge 241/1990, la comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici (vedi tabellone riassuntivo di assegnazione e liquidazione fondi) indicanti le attività, gli

Albano

impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti, come ribadito anche dalla recente giustizia amministrativa (Sentenza del Consiglio di Stato n. 04417/2018 REG.PROV.COLL. - N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/07/2018).

11. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d'Istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

ART. 30

La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress di lavoro – correlato e di fenomeni di burn-out. (art.22 comma 4 lett.b/b4).

Il D.S. si attiva in modo continuo per realizzare un ambiente di lavoro improntato alla correttezza, alla trasparenza, all'imparzialità e all'assenza di privilegi, promuovendo l'ascolto dei bisogni del personale e la loro soddisfazione, nella misura in cui non incidano sui diritti altrui. Individuano misure di prevenzione dello stress di lavoro correlato, anche a seguito di questionari anonimi somministrati al personale e organizzano il lavoro distribuendo i carichi in modo equo tenendo conto di eventuali problemi di salute del personale.

Considerando che le cause di criticità possono emergere in fasi diverse della vita della scuola, questo argomento di confronto deve considerarsi permanentemente aperto e quindi soggetto a continue rivisitazioni.





ART. 31

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo valgono le norme generali del CCNL 2016/18 e 2006/09. Per qualsiasi altra risorsa non prevista nel presente contratto sarà riconvocato il tavolo della contrattazione.
2. Si procede altresì all'accordo per la ripartizione delle risorse economiche come dalle tabelle economiche allegate (Allegati 3-4-5-6-7), che sono parte integrante del presente accordo.

Allegati:

1. Allegato 1 – Verbale di confronto del 7/12/2021
2. Allegato 2 – Protocollo di Intesa per l'individuazione dei contingenti di Personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero stipulato in data 8/2/2021
3. Allegato 3 - Budget Mof 2021/2022 contrattato
4. Allegato 4 – F.I.S. e Fondo per la valorizzazione docenti.
5. Allegato 5 – Funzioni strumentali al PTOF
6. Allegato 6 – Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione;
7. Allegato 7 – Attività aggiuntive e Incarichi Specifici ATA

Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico	Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie	Per le organizzazioni Sindacali Provinciali
	UIL UIL CGIL 	SNALS  CISL SCUOLA 

CGIL Valter Conte (proi. 1088 14/02/22)
emeil

UIL Salvatore Migliore 16
dichiarazione Humano ns proi. 117

18/02/22



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Cap. D. Canducci, 15 - 00048 NETTUNO
(RM)

Tel. e Fax 06.98.51.781

e-mail: RMIC8D1006@istruzione.it PEC:

RMIC8D1006@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icnettuno2.edu.it



AMBITO 16

STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Verbale di sottoscrizione definitiva contratto collettivo integrativo d'istituto

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2022 alle ore 10,00 presso la sede del 2° Istituto Comprensivo di Nettuno viene stipulato il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto definitivo per l'anno scolastico 2021/2022.

Verificato che l'Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritta in data 11 febbraio 2022, è stata trasmessa, con l'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, ai Revisori dei Conti in data 18 febbraio 2022;

considerato che, in base all'art. 7 comma 8 del CCNL 2016/2018, trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte dei Revisori, il Contratto Collettivo Integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti;

considerato altresì che con verbale n. 2/2022 acquisito con ns prot. n. 1842/E del 14/03/2022 i Revisori dei Conti dell'Ambito n. 175 provincia di Roma hanno certificato la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto d'istituto;

per tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti convenute viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo del 2° Istituto Comprensivo di Nettuno per l'a.s. 2021/2022.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis comma 4 e 5 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art.55 del D. Lgs 150/09, il presente Accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA, alla Relazione Illustrativa del DS, verrà inviato entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEL e pubblicato sul sito della scuola e all'albo dell'Istituto.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto viene stipulato in giornata odierna dalla RSU, dalle organizzazioni sindacali e dal Dirigente Scolastico, **in presenza martedì 15 marzo tra le 10,00 e le 11,00 OPPURE - tenuto conto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso - in modalità remota e trasmesso a RMIC8D1006@istruzione.it**

a. per la parte pubblica

il Dirigente Scolastico prof.ssa Ida Balzano

b. per la RSU d'Istituto i sig:

Sig. Antonio Tavano

Ins. Armenia Bruno

Ins. Ramona Bica

c. i Sindacati Territoriali:

FLC/CGIL Sig.

CISL SCUOLA Sig.

UIL SCUOLA RUA Sig.

SNALS-CONFALS sig.

GILDA UNAMS sig.

VALTER COMTE
(vedere pagine successive)
ROSA MARIA ALESSIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Cap. D. Canducci, 15 - 00048 NETTUNO
(RM)



AMBITO 16

Tel. e Fax 06.98.51.781
e-mail: RMIC8D1006@istruzione.it PEC:
RMIC8D1006@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icnettuno2.edu.it

STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Verbale di sottoscrizione definitiva contratto collettivo integrativo d'istituto

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2022 alle ore 10,00 presso la sede del 2° Istituto Comprensivo di Nettuno viene stipulato il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto definitivo per l'anno scolastico 2021/2022. Verificato che l'Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritta in data 11 febbraio 2022, è stata trasmessa, con l'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, ai Revisori dei Conti in data 18 febbraio 2022, considerato che, in base all'art. 7 comma 8 del CCNL 2016/2018, trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte dei Revisori, il Contratto Collettivo Integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti, tra le parti convenute viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo del 2° Istituto Comprensivo di Nettuno per l'a.s. 2021/2022.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis comma 4 e 5 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art.55 del D. Lgs 150/09, il presente Accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA, alla Relazione Illustrativa del DS, verrà inviato entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEL e pubblicato sul sito della scuola e all'albo dell'Istituto.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto viene stipulato in giornata odierna dalla RSU, dalle organizzazioni sindacali e dal Dirigente Scolastico, **in presenza martedì 15 marzo tra le 10,00 e le 11,00 OPPURE - tenuto conto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso - in modalità remota e trasmesso a RMIC8D1006@istruzione.it**

a. per la parte pubblica
il Dirigente Scolastico prof.ssa Ida Balzano

b. per la RSU d'Istituto i sig:

Sig. Antonio Tavano
Ins. Armenia Bruno
Ins. Ramona Bica

c. i Sindacati Territoriali:

FLC/CGIL Sig.
CISL SCUOLA Sig. Domenico Savino
UIL SCUOLA RUA Sig.
SNALS-CONFALS sig.
GILDA UNAMS sig.